

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Determinazione dirigenziale n. 57/2016.**

**OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 11/2001 smi e D.Lgs. 152/2006 smi per la realizzazione dei metanodotti denominati “Nuovo Allacciamento Azienda Gas di Taranto - DN 200 (8”) e ricollegamento al metanodotto denominato “All.to ENI R&M di Taranto – DN 100 (4”)” con attinenti opere complementari e con contestuale dismissione e recupero di un tratto del metanodotto denominato “Allacciamento Azienda Gas di Taranto”.**

**Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A.**

#### RELAZIONE DELL'UFFICIO

La società Snam Rete Gas S.p.A., P.IVA 10238291008 – sede legale in S. Donato Milanese P.zza Santa Barbara n. 7 – con nota acquisita al prot. prov.le n. 1835/A del 15.01.2016 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione dei metanodotti denominati “Nuovo Allacciamento Azienda Gas di Taranto - DN 200 (8”) e ricollegamento al metanodotto denominato “All.to ENI R&M di Taranto – DN 100 (4”)” con attinenti opere complementari e con contestuale dismissione e recupero di un tratto del metanodotto denominato “Allacciamento Azienda Gas di Taranto”.

##### *Descrizione dell'intervento*

Nella documentazione tecnica allegata all'istanza, il progettista afferma quanto sinteticamente riportato di seguito.

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto da mettere in esercizio denominato “Nuovo All.to Azienda Gas di Taranto” e l'annesso “Ricollegamento All.to ENI R&M di Taranto DN 100 (4”) - 24 bar” – ricadenti entrambi nel Comune di Taranto, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., entrambi ubicati ad Ovest rispetto all'abitato di Taranto. Il primo tratto è in adiacenza alla SS7/E843, mentre il secondo tratto ricade nel territorio urbanizzato di Taranto (nei pressi del Cimitero di San Brunone e su via san Brunone).

L'intervento denominato “Nuovo All.to Azienda Gas di Taranto” prenderà origine dall'area impiantistica ubicata in prossimità del muro di recinzione dello stabilimento I.L.V.A., a ridosso della S.S. n° 7/E843 (al Km 646+340) e terminerà in via San Brunone, per una lunghezza complessiva di 2.485 Km. L'intervento comporterà anche la dismissione del tratto di metanodotto denominato All.to Azienda Gas di Taranto DN200 (8”) – 24 bar che corre in parallelo al nuovo allacciamento in progetto fino al raccordo stradale tra la SS7/E843 e SS106 da qui devia in direzione Nord-Est fino a raggiungere Via San Brunone e percorre tale asse stradale per circa 700 metri terminando nei pressi della Stazione centrale di Taranto.

Il secondo intervento denominato “Ricollegamento All.to ENI R&M di Taranto DN 100 (4”) – 24 bar”, avrà una lunghezza totale di 267 m e prenderà origine dall'impianto PIDA da realizzare sul tratto terminale del metanodotto “Nuovo All.to Azienda Gas di Taranto”. Per buona parte della sua lunghezza sarà posta in parallellismo alla strada (circa 240 metri su via San Brunone). Tale tratto di condotta sarà realizzata in cunicolo e terminerà in corrispondenza dell'allacciamento denominato “Collegamento All.to ENI R&M di Taranto DN 100 (4”) - 24 bar” ubicato nei pressi del Distributore ENI R&M su Via San Brunone. L'intervento denominato “Ricollegamento All.to ENI R&M di Taranto DN 100 (4”) - 24 bar” risulta necessario al fine di creare il collegamento tra il nuovo metanodotto denominato “Nuovo All.to Azienda Gas di Taranto” e il tratto di metanodotto denominato “Collegamento All.to ENI R&M di Taranto DN 100 (4”) - 24 bar”.

L'allacciamento in progetto avrà origine da una piccola area impiantistica di dimensioni 5,35 m x 8,60 m (3 pannelli x 5 pannelli) ubicata all'interno del muro di cinta dello stabilimento I.L.V.A., ovvero partirà dallo stacco del metanodotto in esercizio denominato “All.to ILVA 1ª Presa – DN 300 (12”) 24 bar” che provvederà a garantire l'alimentazione del metanodotto in progetto denominato, per l'appunto, “Nuovo All.

to Azienda Gas di Taranto – DN 200 (8") 24 bar". La derivazione sarà realizzata mediante l'inserimento di un pezzo a tee a riduzione sul metanodotto in esercizio, a valle del quale sarà installato un P.I.D.I. (Punto di Intercettazione di Derivazione Importante), già esistente ma da rifare. L'accesso a tale area impiantistica P.I.D.I. sarà garantito attraverso un ingresso lasciato sul muro di cinta in cls da lato strada che da un ingresso lasciato sulla recinzione metallica all'interno dello stesso muro di cinta dello stabilimento I.L.V.A. All'uscita dell'impianto P.I.D.I., la direttrice del nuovo metanodotto, si svilupperà in direzione Sud-Est parallelamente alla S.S. n° 7/E843 ed all'esistente condotta da dismettere, nella ristretta fascia (di circa 5 metri) compresa tra il muro di recinzione dello stabilimento I.L.V.A. e la sede stradale della statale, fino ad intercettare, dopo circa 440 metri, il metanodotto denominato "All.to Cementerie del Tirreno - Taranto" DN100 (4") – 24 bar", anch'esso di proprietà SRG. A valle del suddetto stacco, verrà realizzato un piccolo impianto P.I.L. (Punto di Intercettazione di Linea) completamente interrato la cui accessibilità risulta essere sempre garantita mediante pozzetti verticali. Sull'innesto tra il metanodotto denominato "All.to Cementerie del Tirreno - Taranto" DN100 (4") – 24 bar", e il nuovo tratto "Nuovo All.to Azienda Gas di Taranto DN 200 (8") – 24 bar" vi è un impianto esistente che verrà adeguato alla nuova linea in progetto. Questa prima parte del tracciato sarà realizzata mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

Da qui il metanodotto continuerà il suo sviluppo parallelamente alla condotta da dismettere ed alla sede stradale della S.S. 7/E843 fino alla progressiva 0+700 Km circa. Anche questa seconda parte del tracciato verrà realizzata tramite Trivellazione Orizzontale Controllata.

Da questo punto, il tracciato continuerà a svilupparsi sempre in direzione Sud-Est, sviluppandosi per un breve tratto all'interno dell'area industriale dell'I.L.V.A. Anche il tracciato verrà realizzato con metodologia a Trivellazione Orizzontale Controllata. Una volta fuoriusciti dall'area Ilva in corrispondenza della progressiva 0+938 Km il tracciato continuerà il suo sviluppo in direzione dello svincolo che mette in comunicazione la S.S. n° 7/E843 con la S.S. n°7/E90. Pertanto, saranno interessati gli svincoli relativi alle corsie di accelerazione e decelerazione delle due strade sopra menzionate.

Il tracciato effettuerà una deviazione in direzione Est e sarà orientato in direzione dell'attuale impianto P.I.L n° 4100138/2 (che verrà smantellato) attraversando sia la S.S. n° 7/E90 (in prossimità del Km 647) che gli svincoli relativi alle corsie di accelerazione e di decelerazione della stessa, fino a giungere a valle di un nastro trasportatore di proprietà I.L.V.A. in corrispondenza della progressiva 1+350 Km circa.

Pertanto, si conclude che l'intero tratto appena descritto, di lunghezza pari a circa 1300 m, verrà realizzato mediante quattro Trivellazioni Orizzontali Controllate (T.O.C.), la cui esecuzione necessita di un'area di lavoro in cui allocare la macchina perforatrice (definita R.I.G.) di circa 1000 mq caduna.

A partire dalla progressiva 1+276 Km il metanodotto in progetto, sarà realizzato secondo la tecnica tradizionale di scavo a cielo aperto.

#### *Quadro di riferimento programmatico ed analisi del contesto*

Il progettista afferma quanto sinteticamente riportato di seguito.

L'allacciamento in progetto, si individua a Nord - Ovest del centro abitato del Comune di Taranto (TA) e prenderà origine dal Metanodotto "Allacciamento Azienda Gas di Taranto".

Dall'analisi della cartografia si evince che l'area di intervento appartiene ai fogli I.G.M. n°202 Taranto-Statte II N.O. e I S.O. (in scala 1:25.000) ai fogli n°493111 e n°493114 della Carta Tecnica Regionale della Puglia (in scala 1:5.000).

Catastalmente, l'opera in progetto si individua nei fogli n°186, 195 e 200 nel territorio comunale di Taranto (TA).

Dall'analisi della cartografia ufficiale di PRG del Comune di Taranto (versione del 1978 – strisciate cartografiche in bianco e nero), si riscontra la seguente situazione:

- Zona per Parchi, giochi e sports art.22 (A10);
- Zona per servizi di interesse pubblico art.29 (B2);
- Zona di rispetto stradale art.54 (tale fascia di rispetto ricade nell'Ambito omogeneo della Zona ASI)
- Zone per viabilità;

Dall'analisi della Carta delle Aree soggette a Rischio Idrogeologico si evince che l'intervento non interferisce con aree a pericolosità idraulica, né con aree a rischio. Analogamente, si registra l'assenza di interferenze con il reticolo dei corsi d'acqua riportato sulla Carta Idrogeomorfologica.

L'intervento in oggetto non trova interferenze con le componenti paesaggistiche del PPTR.

Dall'analisi degli strumenti di pianificazione a carattere nazionale si evince che il metanodotto in oggetto non interferisce con aree sottoposte a vincolo idrogeologico e con aree boscate ai sensi del Regio Decreto n°3267 del 30 Dicembre 1923.

Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti né per il tratto in progetto né per il tratto in dismissione.

Per quanto riguarda la presenza del Siti di Interesse nazionale (SIN Taranto), si conferma che dall'esame del perimetro individuato con Decreto di perimetrazione del SIN (Decreto 10 gennaio 2000) risulta che il tracciato in progetto e in dismissione rientra parzialmente in tale area.

#### *Procedimento istruttorio*

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 1835/A del 15.01.2016 la società Snam Rete Gas SpA, formulava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 smi.

Con nota propt. 6887 del 15.01.2016, acquisita al prot. prov.le n. 2301/A del 18.01.2016, il Comune di Taranto trasmetteva all'albo pretorio del medesimo Comune e per conoscenza anche alla Provincia di Taranto nota di richiesta di affissione dell'avviso pubblico relativo all'intervento di che trattasi per 45 giorni, secondo le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 smi.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 8288/A del 18.02.2016, la Società Snam Rete Gas SpA trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione sul BURP n. 5 del 21.01.2016 e nota della copia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1078/Sta del 25.01.2016 secondo la quale: *"... Sulla base delle informazioni e degli elementi forniti, la scrivente Direzione generale STA, salvo diverso avviso degli Enti in indirizzo, ritiene che le attività in oggetto rientrino nel campo di applicazione del citato art. 34 comma 7, 8, 9 e 10 del D.L. 133 del 12/09/14 convertito in legge con modifiche dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 e da ultimo modificato dall'art. 1 comma 551 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.*

*La Provincia e l'ARPA Puglia dovranno verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale."*

In data 22.02.2016 veniva pubblicato il progetto sul sito web della Provincia di Taranto, così come previsto dall'art. 20 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 smi. Si evidenzia che, decorsi 45 giorni dalla citata pubblicazione, non sono pervenute osservazioni in merito all'intervento in questione.

Con nota prot. prov.le n. 10961/P del 03.03.2016 la Provincia di Taranto convocava Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 15 co. 1 della L.R. 11/2001 smi e della L. 241/90 smi.

In data 23.03.2016 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi. In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia nota prot. 2954 del 08.03.2016, acquisita al prot. prov.le n. 12002/A del 09.03.2016 – *"... la Scrivente, avendo delegato le Soprintendenze di settore ad esprimersi in merito ai procedimenti di assoggettabilità a VIA in considerazione dei tempi stretti della procedura, comunica alle Soprintendenze in indirizzo di rispondere direttamente all'Autorità competente sopra citata, tenendo informato questo Segretariato Regionale."*;

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque nota prot. 4376/STA del 08.03.2016, acquisita al prot. prov.le n. 12227/A del 10.03.2016 – ribadisce la propria valutazione di cui alla nota prot. 1078/STA del 25.01.2016: “[... omissis..] la scrivente Direzione Generale STA, salvo diverso avviso degli Enti in indirizzo, ritiene che le attività in oggetto rientrino nel campo di applicazione del citato art. 34 comma 7, 8, 9 e 10 del D.L. 133 del 12/09/14 convertito in legge con modifiche della legge 11 novembre 2014 n. 164 e da ultimo modificato dall’art. 1 comma 551 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.
- La Provincia e l’ARPA Puglia dovranno verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimo sino allo smaltimento finale.”;
- Dipartimento di Prevenzione SISP ASL Taranto nota via PEC del 23.03.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 14512/A – “Per impegni inderogabili si comunica, come già avvenuto telefonicamente, che il Rappresentante di questo servizio non potrà partecipare alla CDS convocata in data odierna.”;
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 18447 del 23.03.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 14563/A – “... lo scrivente Dipartimento, comunica che a causa di concomitanti scadenze relative ad altri procedimenti attivi, provvederà a produrre e inviare il parere richiesto entro i termini di scadenza previsti dalla Legge.”;
- Comune di Taranto – Direzione Ambiente nota prot. 49034 del 23.03.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 14564/A – richiesta di integrazioni;
- Comune di Taranto – Direzione Pianificazione Urbanistica nota prot. 48.905 del 22.03.2016, acquisita al prot. prov.le n. 14566/A del 23.03.2016 - parere urbanistico;
- Soprintendenza Archeologica della Puglia nota prot. 3210 del 23.03.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 14606/A – richiesta integrazione.

Si invitava la Società a produrre elaborato grafico “planimetria generale dell’intervento” su base ortofoto, nonché uno studio previsionale di impatto acustico a firma e timbro di tecnico abilitato.

La Società depositava quanto segue:

- copia nota ASI prot. 53 del 19.01.2016 – “... si chiede invio delle planimetrie di percorso su basi ASI disegno n° PL-D-03501 bis e catastale di dettaglio disegno n° PL-D-03519 e disegno n° PL-D24609.”.
- copia PEC del 17.02.2016 della Snam Rete Gas SpA di riscontro alla citata nota ASI;
- copia nota RFI prot. 951 del 16.04.2013.

Inoltre, la Società dichiarava quanto segue: “Si impegna a trasmettere nel più breve tempo possibile tutta la documentazione richiesta in tale sede. Inoltre, con riferimento alla nota del Comune di Taranto – Direzione Urbanistica prot. 48.905 del 22.03.2016, si rappresenta che in data 31.12.2015 è stata depositata alla Regione Puglia Servizio Ecologia, in qualità di autorità competente ai fini autorizzativi di cui al DPR 327/2001 s.m.i, istanza di Autorizzazione per l’intervento in oggetto riportato e pertanto, ai sensi dell’art. 52 quater e sexies del medesimo DPR, si procederà all’acquisizione della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché dichiarazione di pubblica utilità.”.

Infine, si concedevano alla Società 30 giorni, dalla notifica del verbale, al fine di produrre le integrazioni richieste dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento.

Con nota prot. prov.le n. 15132/P del 25.03.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati, copia del verbale della predetta conferenza di servizi con relativi allegati.

Con nota prot. 4436 del 04.04.2016, acquisita al prot. prov.le n. 16316/A del 05.04.2016, l’Autorità di Bacino della Puglia esprimeva quanto segue: “... si fa presente che dalla verifica degli elaborati desunti dal portale provinciale non risultano vincoli PAI per l’area interessata dall’intervento.”.

Con nota prot. 22195 del 08.04.2016, acquisita al prot. prov.le n. 17098/A del 08.04.2016, l’ARPA Puglia DAP Taranto riportava quanto segue: “... Il tracciato e gli impianti ad esso connessi, ricadenti nell’area SIN,

risultano oggetto di ulteriore procedimento per il rilascio del nullaosta da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del mare, come riportato nella nota MATTM prot. n. 0001078/STA del 25/01/2016 dalla quale risulta che la realizzazione di tali opere è subordinata all'ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 34 comma 8 lett. a) del D.L. 133/14 e ss.mm.ii., convertito in legge dalla L. 164/14, in quanto non risulterebbe realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento.

Nelle more dell'ottemperanza citata, risultano indisponibili significative informazioni ambientali utili per le considerazioni di competenza nell'ambito del procedimento di che trattasi.

Dal punto di vista ambientale il proponente dovrà fornire oggettive rassicurazioni relativamente alle procedure adottate per escludere gli effetti delle radiazioni ionizzanti sulle componenti ambientali, derivanti dall'utilizzo di strumenti radiografici al fine di effettuare controlli non distruttivi sulle saldature.

Per gli aspetti connessi all'impatto acustico prodotto in fase di cantiere, il proponente afferma che gli interventi ricadono "in un'area a cavallo tra zona industriale e area suburbana, dove i rumori di fondo generati dalle attività umane presenti sono già di per sé significativi".

Tutto quanto rappresentato, considerate le carenze informative sugli aspetti precedentemente esposti, si ritiene opportuno che venga integrata la documentazione fornita. ...".

Con nota prot. prov.le n. 17459/P del 12.04.2016, la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati copia della nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 4436 del 04.04.2016 e nota dell'ARPA Puglia DAP Taranto prot. 22195 del 08.04.2016.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 19774/A del 27.04.2016, la Società Snam Rete Gas SpA chiedeva una proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste in sede di prima CdS del 23.03.2016.

Con nota prot. prov.le n. 21899/P del 11.05.2016 venivano concessi alla Società Snam Rete Gas SpA ulteriori 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste.

Con note prot. prov.le n. 24657/A e 24679/A del 30.05.2016 la Società Snam Rete Gas SpA trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

Con nota prot. prov.le n. 26173/P del 10.06.2016 la Provincia di Taranto convocava la seconda riunione della conferenza di servizi.

Con nota prot. 36171 del 13.06.2016, acquisita al prot. prov.le n. 26826/A del 15.06.2016, l'ARPA Puglia DAP Taranto chiedeva di posticipare la seduta della conferenza per sovrapposti impegni istituzionali.

Con nota prot. prov.le n. 27596/P del 21.06.2016 la Provincia di Taranto posticipava la seduta della conferenza di servizi al 08.07.2016.

In data 08 luglio si teneva la seconda riunione della conferenza di servizi. In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto nota prot. 9873 del 29.06.2016, acquisita al prot. prov.le n. 28844/A del 30.06.2016 – "... - esaminata la documentazione tecnica visionabile sul link della Provincia di Taranto e le relative integrazioni;  
- considerato che l'intervento in progetto si inserisce a ridosso dell'area industriale, in un contesto già fortemente antropizzato, e che le opere non incidono in maniera significativa sullo stato dei luoghi;  
- per quanto di propria specifica competenza, ritiene di non sollevare obiezioni alla proposta progettuale in esame.";

- Comune di Taranto – Direzione Ambiente nota prot. 108369 del 07.07.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 29760/A – parere favorevole con prescrizioni così riportato: “..

**Terreno:** In merito alla realizzazione delle opere oggetto di Verifica di VIA in area SIN si recepisce il parere della competente Direzione del MATTM in merito alla configurazione dell'intervento ai sensi dell'art. 34 comma 7, 8, 9 e 10 del D.L. 133 del 12/09/2014 convertito in legge con modifiche della L. 11/11/2014 n. 164 e da ultimo modificato dall'art. 1 comma 551 della L. n. 190 del 23/12/2014. Per quanto concerne le operazioni da effettuare sul materiale rimosso dagli scavi, si fa presente che in virtù dell'attuale quadro normativo, dovranno essere preventivamente autorizzate sulla base della specifica normativa di settore ed in particolare risulta dirimente l'inclusione ovvero l'esclusione dell'intervento da cui traggono origine i materiali in questione rispetto alla normativa inerente la Valutazione di Impatto Ambientale, atteso che la predetta distinzione implica, rispettivamente, l'applicazione del DM 161/2012 ovvero l'eventuale qualifica di “sottoprodotto” prevista dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., previa dimostrazione dei relativi requisiti mediante la dichiarazione di cui all'art. 41-bis comma 2) resa, ai sensi del DPR 445/2000, ad ARPA.

In merito alla quantificazione dei volumi di terreno movimentato per i quali le analisi avranno determinato valori di CSC sotto soglia, si prescrive quale destinazione prioritaria, rispetto al conferimento in discarica, l'avvio a recupero delle stesse. Si prescrive, al fine di minimizzare le emissioni di polveri durante gli scavi, la bagnatura delle superfici durante le stesse operazioni. **Rumore:** Si ritiene, alla luce della relazione acustica di impatto previsionale prodotta dal proponente a cura di tecnico competente in materia acustica, di mettere in atto quanto riportato in termini di opere di protezione acustica durante gli scavi per i ricettori sensibili, ed in particolare in merito al punto PRC1 si prescrive di prevedere opere di barriera acustica tali da garantire l'abbattimento occorrente al rispetto dei limiti di emissione acustica.

**Acque:** Si prende atto delle considerazioni presenti nella Relazione Idrogeologica prodotta dal proponente in cui si stima nullo il rischio idraulico ed idrologico.

**Aria:** Si prescrive che siano prese, in fase di cantiere, tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polveri (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di sistemi idonei per attenuare la produzione e dispersione di polveri sulle aree circostanti, ecc.). Si prescrive altresì che, così come anticipato nel parere espresso per la I Conferenza dei Servizi per conto di questo Ente, che la fase di trasporto dovrà eseguirsi mediante l'uso di teli di protezione al di sopra dei veicoli pesanti con esplicito riguardo ai carichi di materiale pulverulento, in quanto più soggetti alla dispersione delle polveri;

Si esprime pertanto, alla luce delle considerazioni svolte sulla base delle integrazioni prodotte, ..., **parere favorevole con le prescrizioni descritte nella disamina delle diverse componenti.”.**

- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 41663 del 08.07.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 30051/A del 08.07.2016 – “.. Dalla disamina della documentazione, si rileva che il tracciato e gli impianti ad esso connessi, ricadenti nell'area SIN, risultano oggetto di ulteriore procedimento per il rilascio del nullaosta da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del mare, come riportato nella nota MATTM prot. n. 0001078/STA del 25/01/2016 dalla quale risulta che la realizzazione di tali opere è subordinata all'ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 34 comma 8 lett. a) del D.L. 133/14 e ss.mm.ii., convertito in legge dalla L. 164/14, in quanto non risulterebbe realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento.

Dalle informazioni in ultimo acquisite non risulterebbe essere stato rilasciato il nullaosta sopra richiamato. In mancanza degli esiti, anche preliminari delle attività di caratterizzazione dello stato di qualità dei terreni e della falda lungo il tracciato che ricade in area SIN, risultano di fatto indisponibili informazioni ambientali imprescindibili per le considerazioni di competenza nell'ambito del procedimento di che trattasi, ovvero per escludere effetti significativi e criticità ambientali. Per la parte in area SIN il tracciato si sviluppa comunque in prossimità di aree interessate da significativi livelli di contaminazione dei terreni e della falda (es. parchi minerari ILVA, discarica Cementir ecc.).

A questo si aggiunge che gran parte del tracciato non ricompreso in area SIN, ricade in zone oggetto di procedimenti ambientali ex art. 242 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., in capo all'autorità competente Regionale.

Il tracciato si svilupperebbe quindi in prossimità di aree per le quali sono stati evidenziati dei superamenti

*rispetto alle CSC per siti ad uso residenziale, come nell'area a verde del Cimitero San Brunone, per quanto risulta dalla validazione ARPA delle analisi dei terreni e delle acque sotterranee ns prot. 3642 del 26/01/2015, nonché contaminazioni della falda acquifera superficiale come evidenziato dal rapporto di validazione ARPA ns prot. 20747 del 10/04/2015.*

*Tutto quanto richiamato, per esprimere che sulla base delle conoscenze disponibili gli effetti ambientali potenziali che la realizzazione delle opere potrebbe determinare dovrebbero essere propriamente considerati nell'ambito di una compiuta valutazione di impatto ambientale, considerando le migliori strategie di mitigazione, e progettando idonei sistemi di monitoraggio ambientale per escludere modificazioni dello stato di qualità dell'ambiente, in particolare, in fase di cantierizzazione.*

*Inoltre, con la documentazione integrativa non risultano fornite risposte alla richiesta di descrivere le procedure adottate per escludere gli effetti delle radiazioni ionizzanti sulle componenti ambientali, derivanti dall'utilizzo di strumenti radiografici al fine di effettuare controlli non distruttivi sulle saldature.*

*Tutto quanto rappresentato si ritiene che il progetto debba essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, al fine di approfondire gli impatti delle opere previste, nell'interesse pubblico di tutela ambientale.”.*

Il rappresentante del Consorzio ASI esprimeva quanto segue: *“Fatti salvi gli aspetti ambientali, il consorzio ASI esprime parere favorevole e ritiene l'opera non assoggettabile a VIA, trattandosi di un'opera che si estende per buona parte in area non soggetta a SIN e per un'altra parte soggetta a SIN ma con presenza di metanodotto da sostituire. Inoltre si rileva, trattandosi di elementi lineari, l'applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.”.*

Il rappresentante dell'ASL esprimeva quanto segue: *“Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, questo Servizio:*

- Esaminata la documentazione presentata;*
- Fatte salve le valutazioni tecniche da parte delle Autorità Competenti in ordine alla idoneità ed adeguatezza dei dispositivi tecnici adottati;*
- Fatte salve le verifiche e valutazioni tecniche da parte di ARPA Puglia in ordine agli impatti delle immissioni in atmosfera, ricadute sul suolo e del piano di monitoraggio ambientale prodotto dalla ditta;*
- Considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di opere per la costruzione di una nuova condotta e ricollegamento ad un metanodotto preesistente, con la dismissione di un tratto di metanodotto già esistente;*
- Esprime parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA dell'impianto di cui all'oggetto, a condizione che sia rispettata la normativa vigente per la classificazione, gestione e smaltimento finale dei rifiuti prodotti e che siano meglio dettagliate le procedure previste e da utilizzarsi durante i controlli non distruttivi delle condutture di cui al progetto, ai fini degli eventuali impatti prodotti dalle radiazioni ionizzanti sulle componenti ambientali e gli effetti sulla salute della popolazione e dei lavoratori.”.*

La Società, con riferimento alla nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 41663 del 08.07.2016 dichiarava quanto segue: *“Il proponente, richiamando la documentazione già trasmessa a mezzo PEC del 26 e 27.05.2016, segnala di aver provveduto all'invio di opportuno piano di caratterizzazione ambientale preliminare per il quale è necessario un riscontro dell'ARPA Puglia DAP Taranto, al fine di concordare i dettagli della caratterizzazione compresa la lista degli analiti come citato nell'art. 34 co. 8 lett. a) del D.L. 133/2014. A tal proposito si ritiene necessario un incontro in tempi brevi per definire quanto sopra riportato. Con riferimento alla richiesta di dettagli circa la procedura da adottare per escludere gli effetti delle radiazioni ionizzanti sarà cura del proponente fornire maggiori dettagli relativi alle procedure di sicurezza ambientali ad integrazione di quelle già fornite con nostra nota del 29.04.2016.”.*

I lavori della conferenza venivano aggiornati al giorno 22.07.2016.

Con nota prot. prov.le n. 30245/P del 11.07.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati copia del verbale della predetta conferenza di servizi con relativi allegati e convocava la conferenza di servizi per il giorno 22.07.2016.

In data 22 luglio 2016 si teneva la terza seduta di conferenza di servizi.

La Società dichiarava quanto segue: *“Nel ribadire quanto espresso in occasione della CdS del 08 luglio u.s., visto l’assenza di referenti ARPA Puglia DAP Taranto, con i quali si riteneva necessario un confronto circa i contenuti della nota prot. 41663 del 08.07.2016, Snam Rete Gas provvederà entro giorno 05 agosto all’invio a mezzo PEC delle controdeduzioni con trasmissione di relativa documentazione a supporto. Vista l’urgenza dei lavori, si ritiene assolutamente necessaria la presenza di funzionario ARPA nella prossima seduta di conferenza di servizi.”*

Alla luce di quanto emerso, si aggiornavano i lavori della conferenza al 26.08.2016.

Con nota prot. prov.le n. 31924/P del 25.07.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati copia del verbale della predetta conferenza di servizi e convocava la conferenza di servizi per il giorno 26.08.2016.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 34327/A del 19.08.2016, la Società Snam Rete Gas SpA trasmetteva documentazione integrativa in risposta alle osservazioni evidenziate da ARPA Puglia DAP Taranto nella nota prot. 41663 del 08.07.2016.

In data 26 agosto 2016 si teneva la conferenza di servizi conclusiva.

Nell’ambito della seduta della Conferenza di Servizi, la Società Snam Rete Gas SpA e la Provincia di Taranto chiedevano ai rappresentanti dell’ARPA Puglia DAP Taranto alcuni chiarimenti in merito alle note trasmesse nell’ambito del procedimento di cui trattasi, prot. 22195 del 08.04.2016 e prot. 41663 del 08.07.2016.

L’ARPA Puglia DAP Taranto rappresentava quanto segue: *“I rappresentanti dell’Arpa Puglia Dip. Ta forniscono i chiarimenti richiesti in merito ai pareri espressi prot. n. 22195 del 8-4-16 e n. 41663 del 8-7-16, che confermano integralmente nell’occasione della seduta odierna chiarendo ulteriormente le ragioni della richiesta di rinvio alla procedura di V.I.A.*

*Ritengono opportuno richiamare che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo gli indirizzi fondamentali della legislazione in materia, non può che concretizzarsi in una pre-valutazione, particolarmente spedita ed efficace sul piano amministrativo, finalizzata a stabilire se un’opera debba essere sottoposta ad una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).*

*Tanto per chiarire che il contributo espresso dall’Arpa, su richiesta della Provincia nell’ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ha tenuto conto di questi indirizzi normativi, come può evincersi dalla lettura del parere finale prot. n. 41663 del 8-7-14, ove sono richiamati i motivi a supporto della conclusione espressa.*

*In sostanza, non si possono escludere potenziali impatti sull’ambiente per il fatto che il tracciato di lavoro e posa in opera delle condotte si sviluppa in prossimità di aree risultate contaminate, con interessamento tanto dei terreni quanto della falda superficiale, potendo così comportare potenziali effetti ambientali, principalmente per il rischio di potenziali mobilitazioni di inquinanti.*

*Nel particolare contesto è necessario applicare un approccio precauzionale.*

*Inoltre, la realizzazione di estese opere lineari interrato in un contesto contaminato (SIN) non può essere esclusa da una valutazione degli impatti prodotti, proprio per garantire la compatibilità ambientale, attraverso approfondimenti e valutazioni adeguati, studio delle alternative e delle possibilità di mitigazione, strategie di compensazione e monitoraggi ambientali ad hoc.*

*Inoltre, se da un lato non si conosce la contaminazione dei terreni lungo il tracciato di lavoro e di posa in opera delle infrastrutture lineari, perché ancora non caratterizzati, tuttavia si conosce la significativa contaminazione nelle aree contermini al tracciato, tanto in area SIN, quanto al di fuori della perimetrazione stessa (i richiamati procedimenti ex art. 242 Dlgs 152/06 s.m.i. citati nell’ultimo parere prot. n. 41663 del 8-7-14).*

*Di fatto le opere lineari interrato in area SIN, potrebbero potenzialmente interferire con aree risultate inquinate. Aree caratterizzate per le quali sono state sviluppate le analisi di rischio, e per le quali il relativo procedimento di competenza Ministeriale è ancora in corso, e per le quali non si conoscono ancora le strategie definitive di messa in sicurezza e/o bonifica.*

*Proprio per questo, non è possibile valutare allo stato in che modo la realizzazione dell'opera possa interferire con i progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica delle aree contaminate contermini, presupposto per considerare ammissibile una procedura ex art. 34 DL 133/14 che costituisce comunque separato procedimento.”.*

La Società Snam Rete Gas SPA dichiaravano quanto segue: *“In virtù della presenza dei funzionari di ARPA Puglia DAP Taranto, solo in data odierna è stato possibile comprendere il parere definitivo espresso dalla medesima agenzia non desumibile in maniera chiara dalle precedenti note.”.*

La Provincia di Taranto, prendendo atto dei pareri espressi nell'ambito del procedimento di che trattasi ed in particolare delle valutazioni espresse da ARPA Puglia DAP Taranto nei precedenti pareri, nonché ulteriormente chiarite e confermate nella odierna sede di CdS, con cui ritiene di non poter escludere possibili impatti significativi e negativi sull'ambiente, riteneva conclusi i lavori della conferenza di servizi.

Con nota prot. prov.le n. 34899/P del 29.08.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati copia del verbale della predetta conferenza di servizi.

#### **Alla luce di quanto sopra,**

**Considerato** che l'ARPA Puglia DAP Taranto con nota prot. 41663 del 08.07.16, confermata e ulteriormente chiarita in sede di CdS del 26.08.16, che qui si intende integralmente riportata, riteneva di assoggettare l'intervento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, esplicitando quanto segue: *... non si possono escludere potenziali impatti sull'ambiente per il fatto che il tracciato di lavoro e posa in opera delle condotte si sviluppa in prossimità di aree risultate contaminate, con interessamento tanto dei terreni quanto della falda superficiale, potendo così comportare potenziali effetti ambientali, principalmente per il rischio di potenziali mobilitazioni di inquinanti.*

*Nel particolare contesto è necessario applicare un approccio precauzionale.*

*Inoltre, la realizzazione di estese opere lineari interrato in un contesto contaminato (SIN) non può essere esclusa da una valutazione degli impatti prodotti, proprio per garantire la compatibilità ambientale, attraverso approfondimenti e valutazioni adeguati, studio delle alternative e delle possibilità di mitigazione, strategie di compensazione e monitoraggi ambientali ad hoc.*

*Inoltre, se da un lato non si conosce la contaminazione dei terreni lungo il tracciato di lavoro e di posa in opera delle infrastrutture lineari, perché ancora non caratterizzati, tuttavia si conosce la significativa contaminazione nelle aree contermini al tracciato, tanto in area SIN, quanto al di fuori della perimetrazione stessa (i richiamati procedimenti ex art. 242 Dlgs 152/06 s.m.i. citati nell'ultimo parere prot. n. 41663 del 8-7 14).*

*Di fatto le opere lineari interrato in area SIN, potrebbero potenzialmente interferire con aree risultate inquinate. Aree caratterizzate per le quali sono state sviluppate le analisi di rischio, e per le quali il relativo procedimento di competenza Ministeriale è ancora in corso, e per le quali non si conoscono ancora le strategie definitive di messa in sicurezza e/o bonifica.*

*Proprio per questo, non è possibile valutare allo stato in che modo la realizzazione dell'opera possa interferire con i progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica delle aree contaminate contermini, presupposto per considerare ammissibile una procedura ex art. 34 DL 133/14 che costituisce comunque separato procedimento.”.*

**Considerato** pertanto che a seguito delle criticità evidenziate da ARPA Puglia DAP Taranto non si possono escludere possibili impatti significativi e negativi sull'ambiente a seguito della realizzazione dell'intervento e che pertanto risulta necessario approfondire tali aspetti, mediante documentazione propria della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i..

Per quanto sopra esposto e considerato, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta

di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.

Il responsabile del procedimento istruttorio  
Funzionario Tecnico  
*F.to Ing. Dalila Birtolo*

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Vista** e fatta propria la relazione che precede;
- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;
- **Visto** lo Statuto provinciale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie *ambientali*, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

**Atteso** che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

#### DETERMINA

- 1) **di ritenere** – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione – **assoggettabile a procedura di V.I.A.** (ex artt. da 21 a 28 D.Lgs. 152/2006 e artt. 8 e 10 L.R. 11/2001), il progetto per la realizzazione dei metanodotti denominati “Nuovo Allacciamento Azienda Gas di Taranto - DN 200 (8”) e ricollegamento al metanodotto denominato “All.to ENI R&M di Taranto – DN 100 (4”)” con attinenti opere complementari e con contestuale dismissione e recupero di un tratto del metanodotto denominato “Allacciamento Azienda Gas di Taranto”, della Società Snam Rete Gas SpA - P.IVA 10238291008 – sede legale in S. Donato Milanese P.zza Santa Barbara n. 7 – Procuratore Ing. Roberto Sangeniti;
- 2) di notificare il presente provvedimento alla Società Snam Rete Gas SpA - P.IVA 10238291008 – sede legale in S. Donato Milanese P.zza Santa Barbara n. 7 – Procuratore Ing. Roberto Sangeniti;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
- 4) di trasmettere altresì il presente provvedimento, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, alla Regione Puglia ai fini della pubblicazione sul BURP;
- 5) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa o accertamento delle entrate.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Martino DILONARDO